

Statuto Sociale

—
EDIZIONE AGGIORNATA AL 30.04.2022

Statuto Sociale

EDIZIONE AGGIORNATA AL 30.04.2022

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

Società Cooperativa per Azioni - Fondata nel 1920

Sede Legale: Corso Vittorio Emanuele, 10 – 92027 LICATA (AG)

Uffici Direttivi: Via Enrico Albanese, 94 – 90139 PALERMO (PA)

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

Codice ABI 05772/9 – N° iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'Italia n. 1571

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Assemblea straordinaria dei Soci del 2 gennaio 1921, omologata dal Tribunale di Agrigento il 22 febbraio 1921 – Assemblea straordinaria dei Soci dell'8 febbraio 1927, omologata dal Tribunale di Agrigento il 30 aprile 1927 - Assemblea straordinaria dei Soci del 13 marzo 1938, omologata dal Tribunale di Agrigento il 22 ottobre 1938 - Assemblea straordinaria dei Soci del 23 marzo 1941, omologata dal Tribunale di Agrigento il 24 maggio 1941 - Assemblea straordinaria dei Soci del 2 aprile 1950, omologata dal Tribunale di Agrigento il 30 maggio 1950 - Assemblea straordinaria dei Soci del 4 aprile 1971, Atto del 14 gennaio 1972, Assemblea straordinaria dei Soci dell'11 marzo 1973, tutti omologati dal Tribunale di Agrigento il 17 maggio 1973 - Assemblea straordinaria dei Soci del 18 dicembre 1988, omologata dal Tribunale di Agrigento il 2 febbraio 1989 - Assemblea straordinaria dei Soci del 30 ottobre 1994, omologata dal Tribunale di Agrigento il 10 novembre 1994 - Assemblea straordinaria dei Soci del 14 maggio 1995 ed atto integrativo del 13 ottobre 1995, omologati dal Tribunale di Agrigento il 19 ottobre 1995 - Assemblea straordinaria dei Soci del 1° ottobre 2000, omologata dal Tribunale di Agrigento il 26 ottobre 2000 - Assemblea straordinaria dei Soci del 19 maggio 2002 a seguito di decreto Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Siciliana del 18 gennaio 2002 - Assemblea straordinaria dei Soci del 29 maggio 2005 ed atto modificativo del 29 giugno 2005, iscritti all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 22 settembre 2005. Assemblea straordinaria dei Soci del 24 maggio 2009 iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 2 settembre 2009. Assemblea straordinaria dei Soci del 12 maggio 2013 iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 2 agosto 2013. Assemblea straordinaria dei Soci del 3 aprile 2016 iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 29 aprile 2016. Assemblea straordinaria dei Soci del 16 maggio 2021 iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 15 giugno 2021. Variazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. e dell'art. 40 dello Statuto Sociale della Banca. PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE D.D.G. N.14 DEL 24.01.2022 250116 2022/1420 Assemblea straordinaria dei Soci del 30 aprile 2022 iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Agrigento il 25 maggio 2022.

TITOLO I

Costituzione - Durata - Sede - Scopo Sociale

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

La Società Cooperativa è stata costituita in Licata con atto a rogito Notaio dott. Gaetano Sapio in data 9 gennaio 1920, registrato il 22 gennaio 1920 al n. 609 Lib. I Vol. 887, omologato dal Tribunale di Agrigento con decreto del 6 febbraio 1920.

Assume la forma di società cooperativa per azioni e l'attuale denominazione di Banca Popolare Sant'Angelo, Società Cooperativa per azioni.

La Società è iscritta all'Albo delle Banche ed è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2

DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre dell'anno 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3

SEDE E DIPENDENZE

La Banca ha la sua Sede Legale in Licata nei locali dei propri uffici, dove si ritengono elettivamente domiciliati i soci a tutti gli effetti di legge.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la Società può istituire, acquisire, cedere e sopprimere dipendenze di qualsiasi tipo, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero; può inoltre cedere e acquisire rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Con deliberazione assembleare e con le autorizzazioni di legge, la Società può procedere al rilievo, alla fusione per incorporazione ed alla concentrazione con altre banche o altre società.

ARTICOLO 4

SCOPO SOCIALE

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Per raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Banca può aderire ad accordi con altre aziende.

TITOLO II

Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni - Soci

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Banca è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;
- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.

L'emissione di azioni può avvenire, in linea di principio, illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 17.

L'Assemblea straordinaria può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, la facoltà di deliberare in una o più volte - entro 5 anni dalla delega - un aumento di capitale a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo predeterminato.

L'esercizio dei diritti sociali e patrimoniali ad esse relativo e la loro circolazione è regolata dalla disciplina tempo per tempo vigente per i titoli dematerializzati.

ARTICOLO 7

PREZZO DELLE AZIONI E VALORE DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato, deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 comma 2 ter D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437 ter comma 2, codice civile. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale, può limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabile nel CET 1 del socio uscente per recesso o esclusione o scioglimento del rapporto sociale previsti dalla legge o

dallo statuto o morte, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti e previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza. Tale facoltà è attribuita anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità alle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

ARTICOLO 8 VINCOLI SULLE AZIONI

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro soci. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in assemblea resta comunque riservato al socio.

ARTICOLO 9 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente e previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 54, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

ARTICOLO 10 SOCI

Possono essere ammesse a soci le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme di legge.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

ARTICOLO 11

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati e tutti coloro che abbiano riportato una condanna che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e dall'uso di assegni, nonché coloro che si sono resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'inadempimento di obbligazioni da essi assunte.

Non possono altresì far parte della Società i soggetti che sono stati dichiarati falliti ovvero assoggettati a procedure concorsuali.

I soci che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dai commi precedenti, sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per Legge o per Statuto o richiesta dalla Società in via generale.

Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta, unitamente alla domanda di ammissione, la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 500 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di particolari categorie o per periodi determinati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Sociale, il titolare di azioni che non sia altresì socio può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale nei limiti e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

L'aspirante socio nella domanda di ammissione deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi determinati dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza. Il loro rappresentante legale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione sociale così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di n.250 azioni, comunque rilevate dalla Banca, comportano la perdita della qualità di socio. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 13

GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio s'intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità che garantiscano data certa.

Contro il rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può proporre istanza di riesame della propria domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri costituito ai sensi del presente Statuto, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione, a pena di decadenza. Il Collegio dei Probiviri, costituito secondo le formalità di cui all'art. 48 del presente Statuto, si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo la domanda e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio di Amministrazione.

Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronunzia definitivamente sulla domanda, con deliberazione motivata.

ARTICOLO 14

ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si acquista, una volta accolta la domanda di ammissione, dopo l'iscrizione nel libro soci, previo, quando occorra, versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.

L'ammissione a socio s'intende decaduta, previa intimazione da parte degli Amministratori, se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, ovvero dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 13.

ARTICOLO 15

LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto o all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino alla loro alienazione vengono acquisiti dalla Società.

ARTICOLO 16

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso, con l'esclusione e con la cessione dell'intera partecipazione o la riduzione della partecipazione al di sotto del limite previsto dall'art. 12.

ARTICOLO 17**MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi hanno diritto a presentare domanda di ammissione a socio anche in deroga ai limiti minimi di possesso azionario previsti dall'art. 12 o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero, fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del TUB.

Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio, o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2 ter del TUB.

Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.

ARTICOLO 18**RECESSO DEL SOCIO**

Il recesso del socio è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa stabiliti.

È in ogni caso escluso il recesso parziale. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7.

ARTICOLO 19**ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 codice civile.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Per il rimborso delle azioni al socio escluso si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 codice civile e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 codice civile - ai sensi dell'art. 7.

Ove lo ritenga opportuno, la Società può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore secondo le modalità previste nel comma 5.

ARTICOLO 20

RIMBORSO ED ANNULLAMENTO DELLE AZIONI

Al socio uscente per recesso, per esclusione o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, le azioni saranno liquidate secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 7.

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 21

DIVIDENDO

Il nuovo socio e il titolare di azioni partecipano nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla società.

TITOLO III

Organi Sociali

ARTICOLO 22

ORGANI SOCIALI

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato a:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, quando nominato;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore Delegato, quando nominato in alternativa al Direttore Generale;
- f) al Collegio dei Sindaci;
- g) al Collegio dei Proviviri;
- h) al Direttore Generale.

TITOLO IV

Assemblea dei Soci

ARTICOLO 23

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione - oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione - nel comune dove ha sede la società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea in quella data.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 24

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Provirvi ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- conferisce, su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, provvede alla sua revoca quando ricorra una giusta causa;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, anche per il personale più rilevante;
- delibera, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e con il quorum di cui al successivo art. 29 comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente;

- delibera, con il quorum di cui al successivo art. 29 comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa *pro tempore* vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 32, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 55, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 25

INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto i soci che risultano essere iscritti nel libro soci e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente. Le deleghe, che non possono essere rilasciate in bianco, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni socio non può rappresentare più di 10 soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

È escluso il voto per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e la parità di trattamento nonché la possibilità di ricevere, visionare e trattare la documentazione. I criteri e le modalità di attivazione dei collegamenti sono definiti nel Regolamento Assembleare, tenendo conto congiuntamente della distanza dal luogo ove si svolge l'adunanza e del numero di Soci interessati.

In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicati i luoghi e i locali collegati nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente dell'Assemblea e il verbalizzante. Di tutto quanto sopra viene dato atto nel verbale di Assemblea.

ARTICOLO 26

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria, sono disciplinate le modalità di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 27

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di una sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da Consigliere designato dall'Assemblea.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

ARTICOLO 28

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto del codice civile, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un trentesimo dei soci medesimi. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

L'Assemblea straordinaria convocata per trasformazione della Banca o per fusione della stessa, da cui risultino società per azioni, delibera con la maggioranza prevista dall'art. 31 del D.lgs. n. 385/93.

ARTICOLO 29**VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, validamente costituita secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 e 2, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; a parità di voti la proposta si intende respinta.

In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 24, comma 1, settimo e ottavo alinea, l'Assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti;
- in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta, a maggioranza e con voto palese, di procedere alla nomina mediante voto palese.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento anticipato della Società devono riportare, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 30**PROROGA DELL'ASSEMBLEA**

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

ARTICOLO 31**VERBALE DELLE ASSEMBLEE**

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 32

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette membri ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, che devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare i criteri di competenza e correttezza, rispettare i limiti al cumulo degli incarichi, nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigente.

Almeno un terzo degli Amministratori deve essere non esecutivo.

Agli Amministratori non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi direttivi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno un quarto degli Amministratori, di cui al comma 1 (che può coincidere con quelli di cui al comma precedente), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigente.

È considerato altresì non indipendente l'amministratore che è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società.

Il venir meno del requisito di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza solo nel caso in cui i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto devono possedere tale requisito.

Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società, o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate o di enti centrali di Categoria.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di candidature, presentate dal Consiglio ovvero dai Soci, con le seguenti modalità:

- A. il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la composizione qualitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- B. ciascuna candidatura deve essere contenuta in un elenco recante un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare e specificare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza disciplinati dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;

Sia le candidature presentate dal Consiglio che quelle eventualmente presentate dai soci a ciò legittimati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante all'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina degli Amministratori, possono essere presentate candidature per i consiglieri da nominare sostenute da almeno 100 soci, con indicazione della professione dei candidati ed il possesso dei requisiti richiesti.

Con apposito Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque

fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare. La candidatura deve essere formulata con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento Assembleare e dal Regolamento di cui al comma precedente e deve contenere in allegato il curriculum professionale, nonché una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto. Il curriculum professionale e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione predispone le schede di votazione con l'indicazione dei cognomi e nomi dei candidati, preceduti da un quadratino da utilizzare per l'espressione di voto. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della Banca saranno indicati in ordine alfabetico in testa alle diverse cariche in scadenza con l'indicazione "proposto dal Consiglio di Amministrazione". I candidati proposti dai Soci saranno indicati, in ordine alfabetico, di seguito a quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun votante deve esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena di invalidità della scheda un numero di preferenze pari al numero di posti da ricoprire in favore dei candidati presenti nei diversi elenchi, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti. Esaurito lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiarerà all'Assemblea i risultati della votazione e procederà alla proclamazione degli eletti.

In presenza di vincoli inderogabili connessi all'obbligo di assicurare che nella composizione del Consiglio di Amministrazione risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti, saranno ritenuti validamente eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e che consentano di rispettare i predetti vincoli inderogabili. Tra più candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età, fermo in ogni caso il rispetto del numero di amministratori indipendenti e dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti.

ARTICOLO 33

DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio, all'infuori del Presidente e del Vice Presidente, si rinnova di un terzo ogni anno.

Fin tanto che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

ARTICOLO 34**SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione garantendo che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti.

La cooptazione è ammissibile purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori nominati come al precedente comma, restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità; essi restano pertanto in carica per il tempo in cui lo sarebbero rimasti gli Amministratori sostituiti.

Nel caso di nomine contemporanee, la carica di Amministratore di più lunga durata spetta all'eletto con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

ARTICOLO 35**CARICHE CONSILIARI**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato di Amministratori.

Può altresì nominare, determinandone i poteri, un Amministratore Delegato.

Elegge inoltre annualmente un Segretario nella persona di un Quadro Direttivo della società o, in caso di sua assenza, di un Amministratore.

ARTICOLO 36**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Egli si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati endoconsiliari, se costituiti, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo;
- coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari;
- garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate

siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti gli Amministratori;

- ha potere di proposta per le materie non delegate al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli Organi Sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive previste per fare fronte alle carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi.

In caso di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale, decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle di competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'Organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Se durante l'esercizio viene meno, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio, completato ai sensi dell'art. 34, provvede alla loro nomina.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni del Presidente sono assunte dall'Amministratore più anziano nella carica, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

ARTICOLO 37

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 38

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente riunito quando sono presenti più della metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 39

VERBALI DEL CONSIGLIO

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

ARTICOLO 40

POTERI ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che lo Statuto o la legge riservano all'Assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

- l'acquisto e il rimborso di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva, nel rispetto della normativa prudenziale;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, antiriciclaggio, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti ed approvandone il regolamento;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce all'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione approvate dall'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 43, o, in alternativa, all'Amministratore

Delegato, se nominato, determinando i limiti della delega.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile.

ARTICOLO 41

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute gettoni di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 42

DELEGHE

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato, se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti delle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo differenziati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite in sede di concessione della delega.

TITOLO VI

Comitato Esecutivo

ARTICOLO 43**COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.

Il Comitato Esecutivo è nominato e regolamentato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questo non è nominato dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola almeno una volta al mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano nella carica di Amministratore.

Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno un Segretario o chiama a tale ufficio il Direttore Generale. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39.

Alle riunioni del Comitato devono assistere i Sindaci e partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, chi ne fa le veci.

Per la trattazione di particolari argomenti o pratiche, il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altri membri della Direzione Generale, dirigenti e funzionari.

Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza mensile e comunque nella sua prima riunione.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio e al Collegio sindacale ogni semestre sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

TITOLO VII

Il Collegio dei Sindaci

ARTICOLO 44

NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, e due supplenti, fra soggetti che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e applicabile; l'assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa inoltre l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci, con le seguenti modalità:

- A. il Collegio Sindacale identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la composizione qualiquantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- B. ciascuna candidatura deve essere contenuta in un elenco recante un numero di candidati pari al numero di Sindaci da nominare.

Sia le candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione che quelle eventualmente presentate dai soci a ciò legittimati devono essere idonee ad assicurare che nella composizione del Collegio Sindacale risultante all'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti; i sindaci supplenti devono appartenere a generi diversi.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del Collegio Sindacale, possono essere presentate candidature per i Sindaci da nominare sostenute da almeno 100 soci, con indicazione della professione dei candidati ed il possesso dei requisiti richiesti.

Con apposito Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Sindaci, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società controllata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

La candidatura deve essere formulata con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento Assembleare e dal Regolamento di cui al comma precedente e deve contenere in allegato il curriculum professionale, nonché una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dal presente Statuto. Il curriculum professionale e la dichiarazione di ciascun candidato sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione predisponde le schede di votazione con l'indicazione dei cognomi e nomi dei candidati, preceduti da un quadratino da utilizzare per l'espressione di voto. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della Banca saranno indicati in ordine alfabetico in testa alle diverse cariche in scadenza con l'indicazione "proposto dal Consiglio di Amministrazione". I candidati proposti dai Soci saranno indicati, in ordine alfabetico, di seguito a quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione. Ciascun votante deve esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena di invalidità della scheda un numero di preferenze pari al numero di posti da ricoprire in favore dei candidati presenti nei diversi elenchi, per l'elezione del Collegio Sindacale.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, fermo in ogni caso l'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti.

Esaurito lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiarerà all'Assemblea i risultati della votazione e procederà alla proclamazione degli eletti.

In presenza di vincoli inderogabili connessi all'obbligo di assicurare che nella composizione del Collegio Sindacale risultante dall'esito del voto sia rispettato l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti, saranno ritenuti validamente eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e che consentano di rispettare i predetti vincoli inderogabili; per la carica di Sindaci supplenti verranno nominati candidati appartenenti a generi diversi.

Tra più candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età, fermo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti.

Costituisce causa di ineleggibilità e/o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di aziende che svolgono attività in concorrenza di quella della società, salvo si tratti di organismi di categoria.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi.

ARTICOLO 45

COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul loro concreto funzionamento;
- sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare

la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, antiriciclaggio, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 46

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e viene convocato dal Presidente.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le adunanze possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione. La riunione si intende svolta nel luogo ove sia presente il Presidente.

ARTICOLO 47

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio sindacale.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la società interessata.

La società di revisione svolge le funzioni di cui all'art. 2409-bis codice civile.

La società che esercita l'attività di revisione contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima società invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO VIII

Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 48

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i soci tre Probiviri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti sostituiscono pure in ordine di età, di volta in volta, il componente del Collegio che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

ARTICOLO 49

COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, oltre che sui reclami di cui all'art. 19 del presente Statuto, su tutte le controversie che potessero insorgere fra la Società ed i soci o fra i soci medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali. In tali controversie il Collegio è competente solo se sia stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci all'unanimità o se, prima dell'istruzione della controversia, tutti i soggetti che di essa sono parte abbiano formalmente prodotto dichiarazione di accettazione e gradimento. In caso contrario il Collegio sarà incompetente a ricevere il ricorso.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre, entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 13, comma 3, del presente Statuto.

Le decisioni di tale organo non hanno natura di lodo arbitrale.

TITOLO IX

Direzione Generale**ARTICOLO 50****COMPOSIZIONE**

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la sospensione, la revoca ed il licenziamento del Direttore Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Per la nomina, la revoca ed il licenziamento degli altri componenti della Direzione Generale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri di Amministrazione.

ARTICOLO 51**DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 36.

Il Direttore Generale, in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni, risponde al Consiglio di Amministrazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale. Nel caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO X

Rappresentanza e Firma Sociale

ARTICOLO 52

POTERI DI FIRMA

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono, inoltre, essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, se nominato, ed a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a soggetti estranei alla Società, per il compimento di determinati atti.

TITOLO XI

Bilancio - Utili - Riserve**ARTICOLO 53****ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 codice civile gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 54**RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzi tutto destinato in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla Riserva Legale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- a) alla riserva straordinaria una quota nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene deliberata dall'Assemblea;
- b) ai Soci ed ai titolari di azioni nei limiti e nelle forme previste dal presente Statuto, nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea quale dividendo delle azioni;
- c) un'eventuale quota non superiore al 10% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopo di beneficenza, assistenza, di pubblico interesse e di ricerche socio-economiche nel territorio, anche attraverso le attività della Fondazione "Angelo Curella".

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso delle azioni della società.

Alla riserva straordinaria sono altresì imputati i dividendi non riscossi e caduti in prescrizione.

TITOLO XII

Scioglimento della Società

ARTICOLO 55**SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ed i titolari di azioni ha luogo tra questi in proporzione dei rispettivi possessi azionari.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
Corso Vittorio Emanuele, 10 | Licata
T| 0922 860111

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
Via Enrico Albanese, 94 | Palermo
T| 091 7970111